



Prot. n. 73/VSG/SD/AB

Roma, 20 aprile 2016

Caro Sindaco,

la legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto alcune misure innovative della disciplina in materia di dirigenza degli enti locali e, in generale, delle pubbliche amministrazioni. In particolare, al comma 219 ha previsto che le posizioni dirigenziali vacanti nelle amministrazioni pubbliche al 15 ottobre 2015 sono rese indisponibili, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di cui agli articoli 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

**Sin dalla sua entrata in vigore, l'Anici ha sostenuto la non diretta applicazione agli enti locali della norma, interpretando la "indisponibilità" dei posti dirigenziali ivi contenuta, come sistematicamente legata al processo di revisione delle dotazioni organiche di cui al successivo comma 221 della stessa legge di stabilità.** L'Associazione, rappresentando la grave difficoltà dei Comuni, ha pertanto chiesto un approfondimento in sede tecnica della Conferenza Unificata, al fine di individuare una lettura sistematica compatibile con il principio di garanzia dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli Enti locali e sottolineando l'urgenza di un chiarimento a fronte dell'imminente scadenza del termine (30 aprile) per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016 e della conseguente programmazione delle assunzioni di personale.

**A valle di un lungo e costruttivo approfondimento tecnico con il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza Unificata, nella seduta del 14 aprile, ha deliberato il suo assenso sul documento allegato alla presente,** nel quale si chiariscono, in particolare, i seguenti importanti aspetti:

- la concreta indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche;
- non si considerano indisponibili i posti rispetto ai quali si sia avviato il procedimento di conferimento dell'incarico anteriormente al 15 ottobre 2015: a tal fine si tiene conto dell'atto di programmazione della copertura dell'incarico;
- resta ferma la possibilità di prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo **svolgimento di funzioni fondamentali di cui all'articolo 19 comma 27 del dl 78/2010;**
- si chiarisce altresì la possibilità di prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero dei posti, entro il 31/12/2016;
- i posti dirigenziali che si fossero resi vacanti successivamente al 15 ottobre 2015 possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over e dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2015 in merito alla ricollocazione del personale dirigente soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, anche portando a termine procedure concorsuali bandite prima del 1 gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità.

**Si tratta di un importante risultato, ora l'attenzione dell'ANCI resta concentrata sul superamento delle pesanti limitazioni all'assunzione di personale non dirigenziale, previsti dalla stessa legge di stabilità.**

Colgo l'occasione per inviarti un cordiale saluto e un augurio di buon lavoro.

Veronica Nicotra